



## COMUNICATO N. 199/DIV – 2 APRILE 2024

199/611

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

### GARE DEL 28 e 30 MARZO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 28 e 30 Marzo 2024

#### 15^ Giornata ritorno

##### GIRONE A

ALBINOLEFFE	TRENTO	2-2
ALESSANDRIA	PRO VERCELLI	1-1
GIANA ERMINIO	FIorenZUOLA	2-0
NOVARA	LUMEZZANE	1-1
PADOVA	PERGOLETTESE	2-1
PRO PATRIA	LEGNAGO SALUS	1-1
PRO SESTO	L.R. VICENZA	(*)
VIRTUS VERONA	RENATE	0-0

(\*) gara sospesa al 10° minuto del 2° tempo per impraticabilità del terreno di gioco

##### GIRONE B

ANCONA	SPAL	0-0
CARRARESE	PERUGIA	1-0
CESENA	PESCARA	1-0
GUBBIO	TORRES	1-0
PINETO	RECANATESE	0-0
VIS PESARO	LUCCHESI	1-3

##### GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	TURRIS	0-0
AVELLINO	PICERNO	6-1
BRINDISI	VIRTUS FRANCAVILLA	2-0
CASERTANA	TARANTO	1-0
CATANIA	GIUGLIANO	2-3
JUVE STABIA	ACR MESSINA	4-1
LATINA	FOGGIA	3-0
MONOPOLI	SORRENTO	1-0
MONTEROSI TUSCIA	BENEVENTO	1-1
POTENZA	CROTONE	2-2

### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 1 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

## GARE DEL 28 e 30 MARZO 2024

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CARRARESE, CESENA, FOGGIA, JUVE STABIA, GUBBIO, PESCARA, LATINA E SPAL hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

### SOCIETA'

#### AMMENDA € 3.000,00

**AUDACE CERIGNOLA** per avere un suo sostenitore, posizionato all'interno del Settore Tribuna (occupato da circa 800 sostenitori) e portatosi a ridosso della recinzione adiacente l'imbocco del tunnel che conduce agli spogliatoi, al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale e le Squadre rientravano negli spogliatoi, proferito un epiteto razzista, ripetuto per due volte, nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 1 comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28, comma 4 e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 1, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.).

#### AMMENDA € 2.000,00

**JUVE STABIA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, al 32° e 33° minuto della gara, due fumogeni spenti sul terreno di gioco, al 21° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d'acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze;

2. nell'essere alcuni suoi sostenitori (circa 25-30, in prevalenza bambini) entrati nel recinto di gioco, dopo avere scavalcato la recinzione, per festeggiare la vittoria della propria squadra, senza alcuna conseguenza pregiudizievole;

3. nell'aver acceso, prima dell'inizio della gara, alcuni fumogeni determinando, con tale condotta, un ritardo di circa due minuti nell'avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 1.400,00**

**ACR MESSINA** per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di 2 minuti non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e tenuto conto dei precedenti specifici a carico della società sanzionata (r. Arbitrale, r. c.c.).

#### **AMMENDA € 1.200,00**

**PESCARA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, durante la gara, cinque petardi nel recinto di gioco e un fumogeno sul terreno di gioco senza provocare conseguenze e due fumogeni nel recinto di gioco provocando il danneggiamento di due pannelli LED;

2. danneggiato due seggiolini posti nel Settore loro riservato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

#### **AMMENDA € 800,00**

**ANCONA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver esploso, al 1° minuto del primo tempo, dieci petardi nel proprio Settore, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

**LATINA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato due petardi nel recinto di gioco, uno al 13° minuto del primo tempo e l'altro al 9° minuto del secondo tempo, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

**POTENZA** per avere, i suoi sostenitori, al 1° minuto del tempo, lanciato sul terreno di gioco numerosi coriandoli e rotoli di carta determinando, con tale condotta, una sospensione della gara da parte dell'Arbitro per due minuti circa.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 400,00**

**VIS PESARO** per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di 2 minuti in quanto un gancio della rete risultava rotto, come già segnalato nel controllo pre-gara, e non veniva riparato tempestivamente.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale).

#### **AMMENDA € 300,00**

**GIUGLIANO** per avere, a fine gara, all'interno degli spogliatoi, i suoi tesserati lanciato due bottiglie di plastica in aria, danneggiando il soffitto in cartongesso.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

#### **AMMENDA € 200,00**

**BENEVENTO** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

**PRO PATRIA** per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).

**PRO VERCELLI** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

#### **DIRIGENTI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE (1 INFR)**

VISANI MATTEO

(CESENA)

### **ALLENATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SCOTTO FELICE

(SORRENTO)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina gesticolando nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

### **ALLENATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE (VII INFR)**

DONATI MASSIMO

(LEGNAGO SALUS)

#### **AMMONIZIONE (VI INFR)**

GORGONE GIORGIO

(LUCCHESI)

#### **AMMONIZIONE (II INFR)**

SCAZZOLA CRISTIANO

(MONTEROSI TUSCIA)

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

LOSACCO NICOLA

(BRINDISI)

### **COLLABORATORI ESPULSI**

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 APRILE 2024 ED € 500,00**  
**DI AMMENDA**

ARIGLIANO TEODORO

(BRINDISI)

A) per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto contestava il suo operato;

B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, ritardato l'uscita dal terreno di gioco e per avere tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, con fare minaccioso, proferiva frasi offensive e irrispettose nei suoi confronti;

C) successivamente, mentre era posizionato in Tribuna, per essersi avvicinato alle transenne che separavano la Tribuna all'ingresso degli spogliatoi e per avere reiterato la propria condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro pronunciando al suo indirizzo frasi offensive e irrispettose per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1,

lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

MARTINELLI LUCA

(AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, lo colpiva con i tacchetti all'interno della coscia calpestandolo mentre si trovava a terra a causa di un precedente contrasto di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta, l'aver compiuto il gesto mentre l'avversario si trovava a terra e, infine, la zona del corpo dell'avversario attinta che ha reso necessario l'intervento dei sanitari onde consentirgli la ripresa del gioco (r. Assistente Arbitrale n. 1).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

FURLAN JACOPO

(CATANIA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, mentre stava abbandonando il terreno di gioco, si avvicinava a quest'ultimo arrivando faccia a faccia e pronunciava frasi offensive nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la offensività delle parole proferite.

SOSA FRANCO TOMAS

(MONOPOLI)

per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto, in occasione di una rimessa laterale, tratteneva un avversario per impedirgli di recuperare il pallone, che veniva trattenuto e nascosto dal SOSA stesso, così determinando un clima di tensione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la grave antisportività della condotta posta in essere (calciatore di riserva, r. Assistente Arbitrale n.1).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

CICERELLI EMANUELE PIO

(CATANIA)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, pronunciava nei loro confronti frasi irrispettose per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

CERAVOLO GIOVANNI FABIO

(FIORENZUOLA)

ALLEGRETTO ANDREA

(PICERNO)

RUGGERO MARCO

(VIRTUS VERONA)

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XIV INFR)**

(GUBBIO)

MERCATI ALESSANDRO

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO

(ACR MESSINA)

POLITO VINCENZO

(ACR MESSINA)

SCHIAVI NICOLAS ADRIAN

(CARRARESE)

SINI SIMONE

(MONTEROSI TUSCIA)

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

PREZIOSO MARIO FRANCESCO

(ANCONA)

SIMONETTI PIER LUIGI

(BENEVENTO)

D'URSI EUGENIO

(CROTONE)

SALVEMINI FRANCESCO PAOLO

(GIUGLIANO)

CALI' MICHELE

(LUMEZZANE)

FORNASIER MICHELE

(MONOPOLI)

MATOS SANTOS PINTO RYDER

(PERUGIA)

BORSOI MATTEO

(PINETO)

HAUDI HAMZA

(PRO VERCELLI)

MAISTRO FABIO

(SPAL)

PANICO CIRO

(TARANTO)

DANTI DOMENICO

(VIRTUS VERONA)

PUCCIARELLI MANUEL

(VIS PESARO)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)**

GATTO EMANUELE

(ANCONA)

MONDONICO DAVIDE

(ANCONA)

PINTO DANIELE

(GIANA ERMINIO)

CANDELLONE LEONARDO

(JUVE STABIA)

MARTIC MANUEL

(LEGNAGO SALUS)

VITALE GAETANO

(SORRENTO)

CAPPELLETTI DANIEL

(TRENTO)

MAESTRELLI ALESSIO

(TURRIS)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

MUNARI DAVIDE

(ALBINOLEFFE)

BARNABA' TOMMASO

(ANCONA)

DALL'OGGIO JACOPO

(AVELLINO)

CAPEZZI LEONARDO

(CARRARESE)

PIEROZZI EDOARDO

(CESENA)

BATTISTINI MATTEO

(CROTONE)

GAVIOLI LORENZO

(MONTEROSI TUSCIA)

MICELI MIRKO

(TARANTO)

LORA FILIPPO

(TORRES)

OBARETIN NOSA EDWARD (TRENTO)  
JALLOW SULAYMAN (TURRIS)  
SACCANI MATTEO (TURRIS)  
BIONDI KEVIN (VIRTUS FRANCAVILLA)

**AMMONIZIONE (XV INFR)**

VANO MICHELE (MONTEROSI TUSCIA)

**AMMONIZIONE (XII INFR)**

PASTINA CHRISTIAN DIEGO (BENEVENTO)  
IDDA RICCARDO (TORRES)

**AMMONIZIONE (XI INFR)**

CELLA STEFANO (ANCONA)  
TUMBARELLO GIORGIO (LUCCHESE)  
DAMETTO PAOLO (TORRES)

**AMMONIZIONE (VIII INFR)**

DE CRISTOFARO ANTONIO (AVELLINO)  
GROPPELLI FILIPPO (GIANA ERMINIO)  
GIANI ELIA (LEGNAGO SALUS)  
SYLLA CHEIKH YOUSSEUP (PERUGIA)  
ALBERTINI ALESSANDRO (PICERNO)  
SANGALLI MATTIA RONALD (TRENTO)

**AMMONIZIONE (VII INFR)**

NICHETTI MARCO EMILIO (ALESSANDRIA)  
MONTALTO ADRIANO (CASERTANA)  
LAMESTA ALESSANDRO (GIANA ERMINIO)  
BENASSAI FRANCESCO (LUCCHESE)  
IACCARINO GENNARO (MONOPOLI)  
FANTACCI TOMMASO (MONTEROSI TUSCIA)  
BOCCIA SALVATORE (NOVARA)  
VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN (PADOVA)  
ALOI SALVATORE (PESCARA)  
METLIKA ANTONIO (VIRTUS VERONA)

**AMMONIZIONE (VI INFR)**

MARCHETTI STEFANO (ALBINOLEFFE)  
BOCIC MILOS (FIORENUOLA)  
MAROTTA MATTEO (GIANA ERMINIO)  
PELAGATTI CARLO (LEGNAGO SALUS)  
SABBIONE ALESSIO (LUCCHESE)

FRANCHINI SIMONE  
SANNIPOLI DANIEL  
NICCO GIANLUCA  
VAGHI STEFANO  
VELTRI ANGELO  
BALDASSIN LUCA  
DUTU EDUARD

(PESCARA)  
(PINETO)  
(PRO PATRIA)  
(PRO PATRIA)  
(RECANATESE)  
(RENATE)  
(VIRTUS FRANCAVILLA)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

ZUNNO MARCO  
GORI GABRIELE  
GALAZZINI DAVIDE  
CASTELLI DAVIDE  
ROVIDA WILLIAM  
RAO EMANUELE  
SIMERI SIMONE  
MASALA ALESSANDRO  
BARISON ALBERTO  
SIBI SHEIKH  
BENTO MARTINS DE J AFONSO

(ACR MESSINA)  
(AVELLINO)  
(BRINDISI)  
(PRO PATRIA)  
(PRO PATRIA)  
(SPAL)  
(TARANTO)  
(TORRES)  
(TRENTO)  
(VIRTUS VERONA)  
(VIS PESARO)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

FINOTTO MATTIA  
ZAMMARINI ROBERTO  
PEROTTA NICOLAS  
ACCORNERO FEDERICO  
FLORIANI MUSSOLINI ROMANO  
VALENTINI NAHUEL

(CARRARESE)  
(CATANIA)  
(LUCCHESE)  
(PESCARA)  
(PESCARA)  
(SPAL)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

BARONI RICCARDO  
TROTTA MARCELLO  
CARRETTA MIRKO  
VONA EDOARDO  
SILIPO ANDREA  
CRETELLA CARMINE  
DI SOMMA VINCENZO  
MOLINA JUAN IGNACIO

(ALBINOLEFFE)  
(BRINDISI)  
(CASERTANA)  
(LATINA)  
(MONTEROSI TUSCIA)  
(PADOVA)  
(SORRENTO)  
(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO  
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

**Publicato in Firenze 2 Aprile 2024**

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani